



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 224/16/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “CIELO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’art. 34, comma 2, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che impegna le emittenti televisive e le emittenti radiofoniche a non trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota protocollata al n. 0024338 del 9 maggio 2016, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha inviato la Risoluzione n. 3/16 del 13 aprile 2016, conclusiva dei procedimenti prot. n. 85/15 e 86/15, comprensiva di allegati; con tale Risoluzione il Comitato ha ritenuto la messa in onda in fascia oraria protetta - da parte del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Cielo*” fornito dalla società Sky Italia S.r.l. con sede in Milano, via Monte Penice, 7 - di “*Porky’s-Questi pazzi pazzi porcelloni*” in data 13 dicembre 2015 dalle ore 16:50 alle ore 18:37 e di “*Porky’s II-Il giorno dopo*” in data 20 dicembre 2015 dalle ore 15:58 alle ore 17:40 in violazione del Codice di autoregolamentazione, con riferimento al paragrafo 3.1.

Dagli esiti del monitoraggio d’ufficio, pervenuti con nota protocollata al n. 0032929 del 16 giugno 2016, è risultata la messa in onda in data 13 dicembre 2015 di “*Porky’s-Questi pazzi pazzi porcelloni*” e in data 20 dicembre 2015 di “*Porky’s II-Il giorno dopo*”, ambedue i film sono stati trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Cielo*” fornito dalla società Sky Italia S.r.l..



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto cont. n. 17/16/DCA/N.2669/SM del 21 giugno 2016, la Direzione contenuti audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Sky Italia S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la diffusione in fascia oraria protetta dei film *"Porky's-Questi pazzi pazzi porcelloni"* del 13 dicembre 2015 dalle ore 16:50 alle ore 18:37 e *"Porky's II-Il giorno dopo"* del 20 dicembre 2015 dalle ore 15:58 alle ore 17:40.

2. Deduzioni della società

Nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0039063 del 15 luglio 2016 e nel corso dell'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità in Roma in data 7 settembre 2016, la società Sky Italia S.r.l. ha dichiarato che relativamente alla messa in onda di *"Porky's-Questi pazzi pazzi porcelloni"*, per un errore attribuibile esclusivamente alla società licenziante Video Mercury S.p.A., è stata mandata in onda la versione del film, priva di tagli, vietata ai minori di 14 anni e non quella che ha ottenuto il nulla osta per tutti. Prima di proiettare il film, infatti, Sky aveva ricevuto per iscritto la conferma che il film avesse ottenuto il "nulla osta" senza alcuna restrizione di visione al pubblico (ovverossia, "per tutti") da parte del MIBACT. Successivamente, però, il licenziante consegnava a Sky, ai fini della messa in onda, non la versione priva di restrizioni di visione, bensì una differente versione che aveva, invece, ottenuto dal MIBACT un "nulla osta" con restrizione di visione al pubblico inferiore ai 14 anni. La Società quindi asserisce che tale evento non è minimamente riconducibile alla condotta di Sky.

Con riferimento al film *"Porky's II-Il giorno dopo"* la Società ha dichiarato che il film ha ottenuto dall'organo competente (MIBACT) il nulla osta con visione per tutti. La Società ritiene che da ciò deriva l'impossibilità che il film possa ritenersi potenzialmente nocivo e dunque equiparabile ad un contenuto VM 14. La valutazione *ex ante* effettuata dal MIBACT ai fini del rilascio del nulla osta esime, infatti, l'emittente, che nutre un legittimo affidamento sulla classificazione ministeriale, da un ulteriore vaglio in ordine alla natura "potenzialmente nociva" di un film ai sensi dell'art. 34, comma 2, TUSMAR. Ad ogni buon conto il film risulta in concreto privo di contenuti nocivi ad un pubblico di minori, anche solo per il suo carattere prettamente goliardico che priva le scene in esso contenute di qualsiasi realismo. Secondo la società, nessuna violazione dell'art. 34, comma 2, del TUSMAR può, dunque, essere imputabile a Sky. La Società inoltre ha evidenziato come l'attuale quadro normativo non prescriva espressamente che all'interno della fascia protetta non possano essere diffusi programmi idonei alla visione anche da parte di un pubblico di minori, in presenza di circostanze tali da far superare la presunzione che in tale fascia oraria il pubblico dei minori non sia supportato dalla presenza di un adulto. Nel caso di specie ambedue i film sono stati diffusi di domenica, giorno in cui tipicamente i genitori sono a casa con i figli. Secondo la Società, tale circostanza appare dunque idonea a far superare la presunzione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

anzidetta. Peraltro, la società afferma che i film siano stati trasmessi in un orario in cui il target del canale “Cielo” è quello maschile ed adulto, ragione per la quale è verosimile che i minori non fossero comunque esposti alla visione. La Società asserisce anche che il Codice, la cui stesura risale al 2002, non tiene conto degli attuali scenari tecnologici, della moltiplicazione dell’offerta dei canali e dalla nascita di canali specificamente destinati ai minori. Per tali motivazioni il Codice è in fase di sistematica rivisitazione. Studi di settore hanno evidenziato, ancora, come non sia certamente tra le 16:00 e le 19:00 che si registri la maggiore presenza di minori davanti al teleschermo. Questo aspetto è stato ben evidenziato anche dall’Autorità nel “Libro Bianco Media e Minori”. Inoltre, a Sky risulta che già da tempo le emittenti ex analogiche e native digitali diffondano, in fascia protetta, anche programmi idonei alla visione da parte di un pubblico di minori, se accompagnati dalla presenza di un familiare adulto. La prassi, dunque, evidenzia come si sia affermata un’interpretazione in senso evolutivo dei principi enunciati dal Codice. Anche tale dato milita a sostegno della liceità e correttezza della condotta di Sky nell’applicazione della normativa.

Sky Italia S.r.l. chiede, pertanto, per quanto concerne la messa in onda di *“Porky’s II-Il giorno dopo”*, l’archiviazione del procedimento per l’insussistenza della violazione contestata ed, in subordine, l’applicazione del minimo edittale, oltre che per gli elementi sopra richiamati, anche in considerazione del fatto che Sky si è in ogni caso prontamente attivata per collaborare efficacemente all’attività istruttoria svolta dall’Autorità. Per quanto concerne la messa in onda di *“Porky’s-Questi pazzi pazzi porcelloni”*, l’archiviazione e in subordine l’applicazione del minimo edittale essendo la diffusione dipesa da un errore scusabile interamente riconducibile alla condotta di un terzo, nonché in considerazione del fatto che Sky si è prontamente attivata per collaborare efficacemente all’attività istruttoria svolta dall’Autorità, tra l’altro evidenziando all’Autorità l’effettivo rating della pellicola trasmessa.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni in atti, le giustificazioni presentate dalla società Sky Italia S.r.l. nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0039063 del 15 luglio 2016 e in sede di audizione tenutasi il 7 settembre 2016, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- l’emittente, utilizzando la segnaletica di colore giallo che precede la messa in onda dei film in oggetto e si ripresenta per qualche secondo dopo le interruzioni pubblicitarie, si mostra consapevole delle criticità contenute nei due film, ritenendoli adatti ad una fruizione familiare congiunta; purtuttavia ne consente la messa in onda in fascia oraria protetta, nell’ambito della quale “si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza dell’adulto” (ex art. 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori). Il Codice, peraltro, all’art. 3.1 impegna le imprese televisive a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione tra le ore 16:00 e le ore 19:00, “idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione, sia sui



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

promo, i *trailer* e la pubblicità trasmessi”. Nel caso di specie i due film trasmessi in fascia oraria protetta non sono idonei alla visione da parte di un pubblico di minori, come provano le risultanze del procedimento innanzi al Comitato media e minori, risultando nel complesso nocivi al loro sviluppo fisico, psichico e morale. Infatti le scene contenute nei due film in esame presentano contenuti volgari, a sfondo sessuale e di violenza e mostrano un alto livello di verosimiglianza con riferimento sia alle modalità di rappresentazione dei contenuti (realismo), sia alle modalità di rappresentazione dei personaggi (reali e perlopiù di minore età), sia all’ambientazione delle scene rappresentate, che sostanzialmente si svolgono in un contesto quotidiano (casa, scuola, scene di vita quotidiana);

- va evidenziato che i due film sono stati mandati in onda in chiaro, in assenza sia degli accorgimenti tecnici idonei ad escluderne la visione da parte dei minori, sia dei relativi elementi paratestuali (avvertenza acustica preliminare e simbolo visivo per tutta la durata dei film) previsti dall’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- non rileva nel caso di specie l’affermazione dell’emittente secondo la quale ha mandato in onda il film *“Porky’s-Questi pazzi pazzi porcelloni”* nella versione vietata ai minori di anni 14 per un errore alla stessa non ascrivibile, in quanto grava comunque all’emittente, titolare di autorizzazione quale fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito nazionale, la responsabilità di verificare e garantire la liceità di quanto trasmesso. Né costituisce elemento che provi la conformità alle norme poste a tutela dei minori del film *“Porky’s II-Il giorno dopo”* il fatto che lo stesso abbia ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, nulla osta di visione nelle sale cinematografiche senza alcun divieto per i minori di 14 o 18 anni, considerato che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l’idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori, tenuto conto del *medium* attraverso il quale lo stesso programma viene veicolato. Le norme poste a tutela dei minori nella programmazione televisiva trovano infatti applicazione anche nei confronti di film che, originariamente destinati al mercato cinematografico, e giudicati idonei dai competenti organi per la visione da parte di minori in quello specifico circuito, successivamente vengono trasmessi da canali televisivi; in questo caso, alla luce del quadro normativo vigente, il predetto giudizio di idoneità deve essere riformulato dall’Autorità in sede di procedimento tenendo in dovuta considerazione il diverso grado di accessibilità e le peculiarità legate al diverso mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo e non cinema) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori;
- il fatto che i film siano stati trasmessi in un orario in cui il target del canale *“Cielo”* è quello maschile ed adulto, ragione per la quale - secondo la parte - è verosimile che i minori non fossero comunque esposti alla visione, non rileva nel caso di specie in quanto non può il target auspicato dall’emittente costituire esimente dall’ottemperanza delle norme vigenti poste a tutela dei minori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la necessità di rivisitare il Codice di autoregolamentazione media e minori alla luce dei cambiamenti degli scenari tecnologici avvenuti negli ultimi anni e l'affermazione, se pur sostenuta da studi, secondo la quale in fascia oraria protetta non si registra la maggiore presenza dei minori davanti allo schermo rappresentano elementi che non sono idonei a giustificare il comportamento dell'emittente in violazione delle norme in vigore poste a tutela dei minori, tra le quali quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione media e minori. Anche se la presenza di persone di minore età fosse di numero ridotto rispetto alle precedenti rilevazioni, ciò non giustifica in alcun modo che i minori (se pur pochi) in ascolto debbano assistere a programmi suscettibili di ledere il loro sviluppo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, nella scala dei valori - anche quelli giuridici - i diritti alla vita ed all'integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai "graduati", e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici o statistici volti a comprimerne il contenuto sostanziale posto a tutela anche di un singolo minore; analoghe considerazioni sono prospettabili in relazione al fatto che i film siano stati trasmessi di domenica, condizione non solo non contemplata come esimente nel Codice di autoregolamentazione media e minori ma che comunque non giustificerebbe la messa in onda in fascia oraria pomeridiana di programmi in violazione delle norme in quanto nocivi ad un pubblico di minori;
- l'affermazione prospettata dall'emittente secondo la quale le emittenti ex analogiche e native digitali diffondono da tempo, in fascia protetta, anche programmi idonei alla visione da parte di un pubblico di minori, se accompagnati dalla presenza di un familiare adulto non costituisce elemento di prova di conformità del film alla vigente disciplina posta a tutela dei minori;

L'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi e qualora questi ultimi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

L'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, di osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.

L'art. 3.1. del Codice di autoregolamentazione media e minori impegna le Imprese televisive a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 17/16/DCA/N°PROC2669/SM del 21 giugno 2016 in merito alla violazione da parte della società SKY Italia S.r.l. delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione dei film *"Porky's-Questi pazzi pazzi porcelloni"* in data 13 dicembre 2015 e di *"Porky's II-Il giorno dopo"* in data 20 dicembre 2015;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione corrispondente alla messa in onda in data 13 dicembre 2015 del film *"Porky's questi pazzi pazzi porcelloni"* (film vietato ai minori di 14 anni) nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), e per la violazione corrispondente alla messa in onda in data 20 dicembre 2015 del film *"Porky's II-Il giorno dopo"* (film per tutti) nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione deve ritenersi di media gravità, tenuto conto dell'orario di messa in onda dei due film integralmente all'interno della fascia oraria protetta, fascia oraria nella quale si ritiene che l'ascolto da parte del pubblico in età minorile non sia supportato dalla presenza di un adulto, e considerato, comunque, il target di riferimento dell'emittente e che le trasmissioni sono avvenute nel corso di giornate non lavorative.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto che la società ha adottato sistema iconografico (giallo) atto ad avvertire i telespettatori circa le criticità dei film mandati in onda.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori. Si prende comunque atto che la società ha efficacemente collaborato all'attività istruttoria.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Sky Italia S.r.l., che presenta condizioni economiche positive con bilancio al 30 giugno 2015 in utile (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata.

RILEVATO che, in relazione ai 2 episodi di violazione riscontrati per la trasmissione dei film *"Porky's-Questi pazzi porcelloni"* e *"Porky's II-Il giorno dopo"*, la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria sia pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), ossia a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione corrispondente alla messa in onda del film *"Porky's-Questi pazzi porcelloni"* e a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la violazione corrispondente alla messa in onda del film *"Porky's II-Il giorno dopo"*, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Sky Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale *"Cielo"*, con sede legale in Milano, via Monte Penice, n. 7, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 224/16/CSP per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 224/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria